

Art. 38 – Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vicesindaco. Nel caso di assenza o impedimento dei predetti la presidenza è assunta dagli altri Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3. Possono essere nominati, fino ad un massimo di 1/2 del numero stabilito al precedente comma 1, Assessori anche dei cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 23 giugno 2011